RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 160/85, *

I — Gli antefatti e il procedimento

Con sentenza 10 novembre 1981 (Commissione/Repubblica italiana, causa 28/81, Racc. 1981, pag. 2577), la Corte di giustizia, dichiarava e statuiva:

« Non adottando nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/561, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 18) la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato ».

Con sentenza di pari data nella causa 29/81, (Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1981, pag. 2585), la Corte di giustizia dichiarava e statuiva:

« Non adottando nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 23), la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato CEE ».

Con lettera 28 novembre 1983 la Commissione, deducendo dalla totale mancanza di notizie in proposito che la Repubblica italiana non aveva ancora dato esecuzione alle sentenze della Corte, avviava la procedura di cui all'art. 169 del trattato, invitando il governo italiano ad inviarle le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera di diffida.

Con lettera 15 febbraio 1984 della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee, il governo italiano comunicava che la trasposizione delle due direttive nel diritto interno costituiva oggetto di un disegno di legge sottoposto all'esame della commissione trasporti del senato della Repubblica italiana.

La Commissione, non avendo avuto conoscenza dell'adozione del disegno di legge da parte del parlamento italiano, con lettera 4 febbraio 1985 emetteva il parere motivato secondo il quale il governo italiano, non avendo provveduto all'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause 28/81 e 29/81, era venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 171 del trattato. La Commissione invitava il governo italiano ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi a partire dalla notifica.

Non avendo il parere motivato avuto esito, la Commissione, con atto del 22 maggio 1985, ha proposto il presente ricorso.

Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1985.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di pas-

* Lingua processuale: l'italiano.

sare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia la Corte ha invitato il governo italiano a comunicarle lo stato dei lavori parlamentari e la data alla quale i disegni di legge per la trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale delle direttive del Consiglio nn. 74/561 e 74/562 sarebbero stati adottati.

Il governo italiano ha risposto per iscritto, il 3 maggio 1986, di non essere in grado di prevedere quando i disegni di legge per la trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale di dette direttive sarebbero stati adottati. Il governo italiano si è riservato tuttavia di informare la Corte di qualsiasi fatto nuovo.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare e statuire che il governo della Repubblica italiana, continuando a non dare esecuzione nel proprio ordinamento interno alle direttive del Consiglio n. 74/561, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e n. 74/562, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, malgrado le sentenze della Corte 10 novembre 1981 (cause nn. 28/81 e 29/81), ha mancato agli obblighi imposti dall'art. 171 del trattato CEE.

b) condannare il governo della Repubblica italiana al pagamento delle spese.

Il *governo italiano* non ha formulato conclusioni.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Commissione* sostiene che, a norma dell'art. 171 del trattato CEE, la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare, in seguito alle summenzionate sentenze 10 novembre 1981, i provvedimenti necessari per por fine all'inadempimento degli obblighi impostile dal trattato, trasponendo nel diritto nazionale le direttive in questione. Vari anni dopo la pronuncia delle sentenze di cui trattasi, la Repubblica italiana non avrebbe adottato alcun provvedimento per conformarsi alle summenzionate sentenze della Corte.

Il *governo italiano* osserva che, per quanto riguarda la direttiva n. 74/561, disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale erano state inserite in un disegno di legge che contemplava la modifica organica della legge 6 giugno 1974, n. 298, contenente disciplina del trasporto di merce su strada. Il disegno di legge era stato approvato dalla camera dei deputati nella precedente legislatura, ma la cessazione di questa aveva impedito il completamento dell'iter parlamentare e la definitiva approvazione; lo stesso disegno di legge è stato ripresentato al nuovo parlamento il quale lo sta ancora esaminando (camera dei deputati IX legislatura, atto n. 1231).

Quanto alla direttiva n. 74/562, norme di attuazione sono inserite in un altro disegno di legge anch'esso attualmente all'esame del parlamento (senato della Repubblica, IX legislatura, atto n. 334).

Il governo italiano ritiene che si possa pervenire in tempi ragionevoli alla definitiva emanazione delle norme di attuazione delle direttive citate.

Nella replica, la *Commissione* rileva che l'infrazione è provata e che la cessazione della stessa non potrà avvenire a breve scadenza a causa della durata dei lavori parlamentari.

IV — Fase orale

All'udienza del 9 luglio 1986 hanno presentato osservazioni orali il governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. Sergio Fabio, membro dell'ufficio legale della Commissione, in qualità di agente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 luglio 1986.

T. F. O'Higgins
giudice relatore